

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CDA DELL'ASILO INFANTILE
BEATRICE N. 1 DEL 17/1/2020**

STATUTO

della Fondazione ASILO BEATRICE

Art.1 Origini e natura giuridica

L' IPAB Asilo Infantile Beatrice è stata fondata il 30 settembre 1899 dai coniugi senatore Alfonso Visocchi e Angelina Vecchiarelli, è stata eretta in ente morale con Regio Decreto 22 luglio 1901 ed è stata regolata dalle disposizioni di cui alla legge 17/7/1890 n. 6972; la sua sede, sin dalle origini, è stata nel fabbricato sito in Atina, via Vittorio Emanuele II n. 5 da utilizzarsi per gli scopi statutari.

All'aumento del patrimonio immobiliare ha concorso dapprima la benemerita Bianca Visocchi con testamento pubblico in data 15 maggio 1948 e poi il benemerito Celestino De Luca con testamento pubblico per notar Corsetti pubblicato in data 16 giugno 1981.

L'Ente ha curato la scuola per l'infanzia per oltre cento anni con l'ausilio delle Suore dell'Immacolata Concezione di Ivrea, ha poi modificato lo scopo statutario ampliandolo ai progetti di istruzione e di formazione per i giovani di Atina e della provincia di Frosinone.

Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell'Asilo Beatrice da Ipab in fondazione avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, deliberata in attuazione della legge Regione Lazio n. 2/2019. La Fondazione è regolamentata dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e ss. del codice civile ed ha natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione Asilo Beatrice utilizzerà , nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 Scopo istituzionale

La Fondazione Asilo Beatrice, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed in particolare di dare istruzione, formazione e assistenza ai minori e ai giovani, principalmente a quelli residenti o domiciliati nel Comune di Atina, e poi anche a quelli residenti nella provincia di

Frosinone, dando priorità a quelli che per condizioni economiche, familiari e sociali particolarmente svantaggiate ne abbiano maggior bisogno.

L'istruzione, la formazione e l'assistenza potrà essere data mediante accoglienza, ausilio psicologico, progetti educativi e di formazione professionale, corsi di preparazione e di inserimento nel mondo del lavoro, e comunque con tutte le attività a queste connesse.

Al fine del conseguimento dello scopo istituzionale la fondazione potrà avvalersi della collaborazione sia di personale religioso che di personale laico, che comunque provvederà anche ad una istruzione religiosa.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito dal fabbricato sito in Atina via Vittorio Emanuele 5, in catasto al Fg. 19 – N. 331 – CAT. B1, Mq. 750, Piani 3, che costituisce il **fondo di dotazione**, è indisponibile ed è vincolato allo scopo statutario.

Le delibere che dispongono la dismissione di tale bene debbono prevedere contestualmente il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da esso rappresentato, rapportato ad attualità.

Il patrimonio disponibile è costituito dai seguenti beni immobili:

- Piccolo fabbricato sito in ATINA, Via Giacinto Visocchi n. 10-12-14, in catasto al FG. 19 – N. 43 – SUB 1-2-3 - CAT. A5 – C2 piani 3;
- Fabbricato sito in ATINA, Via Giacinto Visocchi n. 1, in catasto al FG. 19 – N. 786 – SUB 5-6-7-8- 9, Piani 3,
- Appartamento sito in ATINA, via San Nicola n. 21, in catasto al foglio 19 particella 335 subalterno 4, categoria A/2, classe 5, vani catastali 7,5,
- Appartamento sito in ATINA, via San Nicola n. 21, in catasto al foglio 19 particella 335 subalterno 5, categoria A/2, classe 5, vani catastali 6.

Il fondo di gestione per il raggiungimento dei fini della fondazione è costituito dalle entrate derivanti dal patrimonio immobiliare, dalle rette degli utenti per i servizi offerti, da contributi da enti pubblici e privati, da altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio, quali donazioni o disposizioni testamentarie.

La gestione del patrimonio può essere curata direttamente o tramite collaborazioni con soggetti terzi, che siano in grado di garantire un'adeguata valorizzazione ed un efficiente utilizzo dello stesso.

Art. 5 Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Revisore dei Conti
- Il Segretario

Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione: composizione e compiti

La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Tre membri sono nominati tra i discendenti dei fondatori e provvedono a nominarsi per cooptazione al loro interno, uno è designato dal Comune di Atina e uno dalla Regione Lazio. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente.

Le cariche sono gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo e di controllo, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della fondazione.

In particolare:

- 1) nomina il Presidente della Fondazione,
- 2) approva il bilancio d'esercizio,
- 3) approva il programma di attività, verificandone l'attuazione,
- 4) controlla e monitora che l'attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati,
- 5) delibera sull'acquisto e l'alienazione di immobili - ivi compresi quelli costituenti fondo di dotazione dell'Ente - l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità, con la maggioranza qualificata pari a tre membri,
- 6) nomina il revisore dei conti,
- 7) approva le modifiche statutarie con il voto di almeno tre componenti,
- 8) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente,
- 9) delibera su tutti gli argomenti di interesse della Fondazione.

Art. 7 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno due membri dello

stesso, e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma annuale.

L'adunanza è valida quando sono presenti almeno tre membri ovvero la maggioranza degli amministratori in carica, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della fondazione e dà esecuzione alle delibere del CdA, esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Ha la rappresentanza legale della fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il CdA.

Art. 9 Il Segretario

Il Segretario, nominato dal CdA, svolge compiti amministrativi e di assistenza tecnico-giuridica, assiste alle adunanze del CdA e redige i verbali. Custodisce atti e documenti, predispone il bilancio con eventuale assistenza di un tecnico contabile.

Art. 10 Il Revisore dei Conti

La gestione amministrativa e contabile della fondazione è controllata da un revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo individua tra quelli iscritti all'albo professionale di categoria.

Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto, controlla il rendiconto annuale finanziario della fondazione, può assistere alle riunioni del CdA con funzioni consultive. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 11 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre.

Il CdA approva entro il 30 aprile il bilancio dell'esercizio decorso, che dovrà essere redatto secondo i principi civilistici. Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione.

Art. 12 Utili di gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 Durata, liquidazione e disposizioni finali.

La fondazione è costituita senza limiti di tempo e nell'eventualità in cui lo scopo fosse esaurito e/o non più perseguibile o in caso di estinzione/scioglimento, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Atina, 17 gennaio 2020
